Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 17 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1118.

Varianti e aggiunte all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, approvato col R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti ed aggiunte che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *Comandi delle Piazze marittime.* — I Comandi di piazza marittima hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina (per la piazza Messina-Reggio Calabria), Taranto, Brindisi, Venezia e Pola.

« Le Piazze marittime sono rette dai comandanti in capo di dipartimento o dai comandanti militari marittimi, che vi hanno sede ».

Art. 3.

Alla tabella A annessa all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina quale risulta dal R. decreto 4 agosto 1939, n. 1359, sono apportate le seguenti aggiunte:

a) nella colonna relativa alla giurisdizione territoriale dei Comandi della Regia marina e in corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia è aggiunta l'indicazione seguente: « Piazza marittima di Messina-Reggio Calabria (9) »;

b) nella colonna « Comandi delle piazze marittime » in corrispondenza del Comando militare marittimo in Sicilia è inserita l'indicazione seguente: « Comando della Piazza marittima di Messina-Reggio Calabria (1) »;

c) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota (9):

« (9) La giurisdizione territoriale della Piazza marittima di Messina-Reggio Calabria comprende nel settore siculo il comune di Messina (compresa la rotabile Peloritana), nel settore calabro i comuni di Scilla, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Calanna, Laganadi, S. Alessio in Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, Cardeto, Bagaladi nonchè le Isole Eolie ».

Art. 4.

Dopo l'art. 25 sotto il titolo « Disposizioni per il tempo di guerra » sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« Art. 25-*bis.* — In tempo di guerra o di emergenza al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico può essere preposto un ammiraglio di squadra: in tal caso detto Comando assume la denominazione di « Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Adriatico ».

« Art. 25-*ter.* — In tempo di guerra o di emergenza il Comando militare marittimo in Sicilia diventa autonomo.

« Esso, perciò, entro la propria giurisdizione, esercita funzioni di comando e risponde dell'efficienza bellica della zona nei limiti dei mezzi messi a sua disposizione ».

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 28 settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro n. 424, foglio n. 40 — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 1119.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di Brescia, detta dei Padri della Pace, con sede in Brescia.

N. 1119. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di Brescia, detta dei Padri della Pace, con sede in Brescia, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore di L. 638.185, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 1120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS.ma Trinità e di San Benedetto, in Genova.

N. 1120. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 29 luglio 1939-XVII, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità e di San Benedetto, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1121.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Comm. dott. Ernesto Cristofoletti, consigliere della Corte di cassazione del Regno », con sede in Gorizia.

N. 1121. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Comm. dott. Ernesto Cristofoletti, consigliere della Corte di cassazione del Regno » con sede in Gorizia, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1122.

Autorizzazione al comune di Lorenzago, in provincia di Belluno, a modificare la propria denominazione in « Lorenzago di Cadore ».

N. 1122. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il comune di Lorenzago, in provincia di Belluno, viene autorizzato a modificare la propria denominazione in « Lorenzago di Cadore ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1123.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia di Sant'Antonio di Padova, in Terraglione, comune di Vigodarzere (Padova).

N. 1123. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 13 giugno 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia di Sant'Antonio di Padova, in Terraglione, comune di Vigodarzere (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1124.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Vergine Maria Annunziata, in Vittorio Veneto.

N. 1124. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 22 febbraio 1936-XIV, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Vergine Maria Annunziata, in Vittorio Veneto, rione Meschio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1125.

Istituzione di due posti di 5° segretario presso la Regia ambasciata in Berlino.

N. 1125. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono istituiti due posti di 5° segretario presso la Regia ambasciata in Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 1126.

Soppressione degli assegni per il 2° cancelliere presso la Regia ambasciata in Londra e ripristino del posto di 3° cancelliere presso la Regia legazione in Belgrado.

N. 1126. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi gli assegni per il 2° cancelliere presso la Regia ambasciata in Londra e viene ripristinato il posto di 3° cancelliere presso la Regia legazione in Belgrado.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Vernici Italiane Standard, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Vernici Italiane Standard, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Vernici Italiane Standard, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Rodolfo Vecchini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Munizioni Leon Beaux, con sede in Bollate (Milano) e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 29 giugno 1940-XVIII col quale il prefetto di Milano, a termine dell'art. 19 della legge comunale e provinciale, ha provveduto in via d'urgenza alla nomina di un commissario straordinario alla Società di Munizioni Leon Beaux, affidando il relativo incarico al dottore Bruno Lamberto;

Ritenuto che, dalle informazioni assunte è risultato che la Società Munizioni Leon Beaux si trova tuttora nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Munizioni Leon Beaux con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Bruno Lamberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3053)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Michelin Italiana, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 15 giugno 1940-XVIII col quale il prefetto di Torino a termine dell'art. 19 della legge comunale e provinciale ha provveduto in via di urgenza a sottoporre a sequestro la Società anonima Michelin Italiana, affidando il relativo incarico all'Eccellenza dott. Alberto Pirelli;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società si trova tuttora nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Michelin Italiana con sede a Torino è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Eccellenza dott. Alberto Pirelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3051)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Lanificio Fratelli Tiberghien, con sede in Verona, e nomina dei sequestratari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 28 giugno 1940-XVIII col quale il prefetto di Verona a termini dell'art. 19 della legge comunale e provinciale ha provveduto in via di urgenza a sottoporre a sindacato la ditta Lanificio Fratelli Tiberghien affidando il relativo incarico ai signori Cavalleri Augusto e Seghetto Mario;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Lanificio Fratelli Tiberghien si trova tuttora nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare ai sequestratari l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Lanificio Fratelli Tiberghien con sede a Verona è sottoposta a sequestro e sono nominati sequestratari i signori Augusto Cavalleri e Mario Seghetto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura dei sequestratari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro delle Società The United Limmer e Vorwohle Rok Asphalte, e The Val de Travers Asphalte Paving Company, con sede in Ragusa, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 13 giugno 1940-XVIII col quale il prefetto di Ragusa a termine dell'art. 19 della legge comunale e provinciale ha provveduto in via di urgenza a sottoporre a sequestro le Società The United Limmer e Vorwohle Rok Asphalte, e The Val de Travers Asphalte Paving Company, affidando il relativo incarico al dottore Giovanni Scribano;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che le Società The United Limmer e Vorwohle Rok Asphalte, e The Val de Travers Asphalte Paving Company, si trovano tuttora nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro le aziende predette, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le Società The United Limmer e Vorwohle Rok Asphalte, e The Val de Travers Asphalte Paving Company, con sede a Ragusa, sono sottoposte a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giovanni Scribano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Vermorel-Ottavi, con sede in Casale Monferrato, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Vermorel-Ottavi con sede in Casale Monferrato si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Vermorel-Ottavi, con sede a Casale Monferrato, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ing. Vittorio Torielli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1931, n. 21; e l'articolo 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Viste le proposte rassegnate nella prima sessione ordinaria del 1940 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreti Ministeriali 17 ottobre 1936; 12 giugno, 15 luglio, 8 novembre e 1° dicembre 1937; 27 febbraio 1939; 7 febbraio e 5 giugno 1940;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Albanese Lorenzo di Pietro, residente a Torino.
Albanesi Giulio fu Bartolomeo, residente a Roma.
Aldrighetti Angelo fu Arturo, residente a Palermo.
Battagliarini Bruno di Francesco, residente a Trieste.
Bellemo Mario di Carlo, residente a Lecce.
Bonavia Giuseppe fu Natale, residente a Genova.
Borasio Domenico di Pietro Carlo, residente a Genova.
Bruni Torquato fu Paolo, residente a Roma.
Canali Alberto di Francesco, residente a Roma.
Carena Angelo Alfonso fu Giuseppe, residente a Milano.
Carrozzi Giovanni di Cesare, residente a Novara.
Casazza Giusto di Adolfo, residente a Genova.
Cassani Alfredo fu Luigi, residente a Milano.
Castelli Egidio fu Cesare, residente a Trento.
Chiavassa Mario fu Flaminio, residente a Milano.
Chiodaroli Oreste fu Carlo, residente a Milano.
Corte Camillo Paolo fu Riccardo, residente a Biella.
Cucco Carlo fu Alessandro, residente a Biella.
Cuchetti Guido di Giacomo, residente a Venezia.
Danesi Federico fu Antonio Marcello, residente a Roma.
Dupont Marziale fu Giuseppe, residente a Milano.
Ferretti Giovanni fu Giovanni, residente a Milano.
Fietta Eugenio fu Giovanni, residente a Borgo Val Sugana.
Forattini Umberto fu Enrico, residente a Roma.
Galliani Giuseppe fu Gabriele, residente a Genova.
Granata Riccardo di Carlo, residente a Padova.
Kainich Martino di Pietro, residente a Ferrara.
Laudi Primo Ernesto fu Secondo, residente a Milano.
Lonza Glauco fu Antonio, residente a Milano.
Luccardi Giorgio di Sante, residente a Roma.
Maldarelli Arturo fu Salvatore, residente a Verona.
Merlo Alberto fu Paolo, residente a Milano.
Monti Riccardo fu Giovanni, residente a Novara.
Moretti Domenico fu Giuseppe, residente a Terni.
Pontil Giovanni Battista di Alessandro, residente a Verona.
Queirazza Rodolfo fu Francesco, residente a Milano.
Ruffini Gino fu Angelo, residente a Modena.
Sala Adelmo fu Albino, residente a Torino.
Scatoli Enrico di Ettore, residente a Roma.
Stella Maranca Filippo fu Francesco, residente a Bari.
Strumbolo Pietro di Giuseppe, residente a Roma.
Trezzi Emanuele fu Gaetano, residente a Milano.
Vicini Faustino fu Giacomo, residente a Genova.
Vidoletti Emilio di Angelo, residente a Varese.
Viola Guido fu Giuseppe, residente a Roma.
Zarri Mario fu Giovan Battista, residente a Trieste.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3067)

DECRETO INTERMINISTERIALE 14 agosto 1940-XVIII.
Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1940-41.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VI, n. 5;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Veduti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, 26 settembre 1936-XIV, 16 settembre 1937-XV, 29 agosto 1938-XVI e 15 settembre 1939-XVII, concernenti le norme e le modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;

Ritenuta la opportunità che siano determinate le condizioni per la vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1940-41;

Su proposta della Commissione istituita con decreto Ministeriale 16 maggio 1937-XV;

Sentito il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1940-41 nelle scuole elementari del Regno saranno adottati i testi seguenti:

I Classe: Libro di lettura (sillabario) compilato dalla signora Cottarelli-Gaiba Vera e dalla signorina Oddi Nerina;

II Classe: Libro di lettura compilato dal sig. Alfredo Petrucci;

III Classe: *a*) Libro di lettura compilato dalle signorine Zanetti per le scuole dei centri cittadini;

Libro di lettura compilato dal sig. Alfredo Petrucci per le scuole dei centri rurali;

b) Libro di insegnamenti vari compilato dal signor Bonomi;

IV Classe: *a*) Libro di lettura compilato dal sig. Piero Bargellini;

b) Libro di insegnamenti vari, 1° volume (religione storia e geografia);

c) Libro di insegnamenti vari, 2° volume (aritmetica e scienze);

V Classe: *a*) Libro di lettura compilato dal sig. Luigi Rinaldi;

b) Libro di insegnamenti vari, 1° volume (religione, storia e geografia);

c) Libro di insegnamenti vari, 2° volume (aritmetica e scienze);

d) Libro sull'Impero degli italiani, compilato dal signor Luigi Filippo De Magistris e dal sig. Gian Cesare Pico.

Dei testi anzidetti è di nuova adozione soltanto il testo di lettura per la prima classe compilato dalla signora Cottarelli-Gaiba Vera e dalla signorina Oddi Nerina, testo che sostituirà il corrispodente testo adottato lo scorso anno compilato dalla signorina Maria Zanetti.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1940-41 non avrà più valore l'eccezione stabilita dall'art. 2 del decreto interministeriale 15 settembre 1939-XVII, secondo la quale nel decorso anno scolastico, nelle terzi classi di tutte le scuole elementari delle provincie del Piemonte, fu prescritta l'adozione del testo di lettura compilato dal sig. Nazareno Padellaro. Nelle dette scuole, quindi, saranno adottati i due testi di lettura rispettivamente compilati dalle signorine Ada e Maria Zanetti e dal sig. Alfredo Petrucci, a seconda che si tratti di scuole funzionanti nei centri cittadini o nei centri rurali.

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1940-41 è consentito l'uso promiscuo dei volumi di edizione dell'anno XIX con quelli degli stessi autori, editi negli anni precedenti, ad eccezione del testo di lettura per la classe prima (sillabario), che, essendo di nuova adozione, dovrà essere della edizione dell'anno XIX.

Art. 4.

I prezzi dei volumi dei testi di Stato restano quelli stabiliti per l'edizione dello scorso anno. Il prezzo del testo di di lettura di 1ª classe (sillabario) di nuova adozione sarà uguale a quello del testo che cessa di essere adottato e cioè L. 5,50.

Art. 5.

Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato entro il 31 dicembre 1940-XIX, il prezzo dei volumi loro venduti, depurato dello sconto, e qualora tale pagamento non venga eseguito per contanti all'atto dell'impegno dei volumi da parte delle Case editrici medesime, queste, a garanzia di tale obbligo, debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente carta da bollo, rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto Poligrafico medesimo e con firme autenticate dal Regio notaio.

Per gli accrediti accertati dall'Istituto Poligrafico dello Stato prima del 31 dicembre 1940-XIX nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 30 novembre 1940-XIX, è concesso l'interesse del 5 % in ragione di anno.

Art. 6.

Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale in data 22 agosto 1930-VIII, di cui alla premessa, è fissato al 31 agosto 1940-XVIII.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, farà carico all'Istituto Poligrafico dello Stato; le modalità di pagamento saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto Poligrafico stesso e la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 8.

Rimangono invariate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal presente decreto stesso.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo di vendita delle batterie tascabili, delle lampadine elettriche e degli astucci per batterie

Con provvedimento P. 875 del 9 agosto corrente mese, sono stati regolati come appresso i prezzi di vendita delle batterie tascabili, delle lampadine elettriche e degli astucci per batterie.

I. — I produttori dei suddetti articoli non potranno superare i prezzi di vendita che risulteranno autorizzati o praticati nel mese di maggio del corrente anno.

II. — Nelle vendite al consumo non potranno superarsi i seguenti prezzi riferiti ad unità di prodotto:

1) Per le batterie oppure per elementi a torcia di equivalente durata:	
a) di scarica minima di quattro ore	L. 1,80
b) di scarica minima di otto ore	» 2,30
c) di scarica minima di dodici ore	» 2,80
2) Per le lampadine elettriche a forma piatta	» 1,50
3) Per gli astucci rettangolari in lamiera smaltata:	
a) con lente ovale	» 2,65
b) con lente ovale grande	» 3,55
c) con altra lente di formato superiore	» 3,80
4) Per astucci rettangolari in lamiera smaltata e madreperlata:	
a) con lente ovale	» 3,35
b) con lente ovale grande	» 4,20
c) con lente di formato superiore	» 4.45
5) Per torcette in lamiera per batterie cilindriche:	
a) con lente di 25 mm.	» 2,80
b) con lente di 33 mm.	» 4,00
6) Per torcette in bachelite di piccole dimensioni per batterie cilindriche	» 3,50

(3076)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	73770	833 —	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Elia-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180091	185,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Liguori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a Turi *Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	46885	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	654101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lissi Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria postestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252363	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id	26774	360,50	Taddei *Giovanna* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Ricciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Tarchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Ottorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Bita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26773	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26775	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	492495	1004,50	Ostorero *Mamel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	396242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Catterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova)
Rendita 5 %	127515	500 —	Mazza Carlo-Alberto fu Enrico, dom. in Novara; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	360021	234,50	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Carmela* fu Nicola, dom. in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Carmela* fu Nicola ved. Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Maria-Carmela* fu Nicola, domiciliata in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Maria-Carmela* fu Nicola vedova Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).
Cons. 3,50 % (1906)	335999	5138 —	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Moise-Israel* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Israel-Moise* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.
Cons. 3,50 %	567676 595911	70 — 35 —	*Calderazzi* Irene di *Giuseppe Antonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	*Calderazzo* Irene di *Giuseppantonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).
Id.	609774	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	667154	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	524765	35 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 %	141219	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	205198	52,50	Come sopra	Come sopra
Id.	300744	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366771	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366772	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366773	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	370356	210 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	56378	52,50	Chiariello Antonio, Pasquale e Camillo fu Donato, minori sotto la patria potestà della madre Angelino Lucia di Pasquale, eredi indivisi del padre, dom. in S. Antimo; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Maria-Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.
Id.	135127	1130,50	Ferrocino *Adele* di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).	Ferrocino *Maria-Stella-Fortunata* di Alfredo, minore ecc., come contro.
Id.	196551	525 —	*Depalo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano ved *Depalo*, e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	*di Palo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano, ved. *di Palo* e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).
Buoni del Tesoro 1941	Serie IX 1063	Capitale nominale 1000 —	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Oliva*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.
1943	Serie A 1242	1000 —		
1940	Serie I 2811	1000 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2549)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.